



COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

PROVINCIA DI CROTONE

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO E LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER FINALITA'
TURISTICHE MEDIANTE MOTOCARROZZETTA/APE CALESSINO**

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 43 del 31.07.2018

INDICE

- Art. 1** – Disciplina del servizio
- Art. 2** – Definizioni, classificazioni, requisiti
- Art. 3** – Esercizio dell'attività
- Art. 4** – Contingente numerico
- Art. 5** – Norma finale
- Art. 6** – Entrata in vigore

Articolo 1 – Disciplina del servizio

1. È istituito, sul territorio del comune di Isola di Capo Rizzuto, il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone per finalità turistiche svolto con l'impiego di veicoli speciali della categoria L4 e L5 del Tipo “*Motocarrozzeria/Ape Calessino*”, omologati in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

2. Detto servizio è disciplinato:

- dalle disposizioni del presente regolamento;
- dalla Legge Regione Calabria 7 agosto 1999, n. 23
- dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni;
- dal d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
- dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- dal D.M. Trasporti 20/04/93 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
- dal Regolamento comunale per la Disciplina degli Autoservizi non di Linea approvato con deliberazione di Consiglio della Commissione straordinaria n. 44 del 23.03.2005.

Articolo 2 – Definizioni, classificazioni, requisiti

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio con conducente svolto con l'impiego di veicoli speciali del tipo “*Motocarrozzeria/Ape Calessino*”, quelle che risultano in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge n. 21/1992 e successive modificazioni. Dette imprese, in particolare, svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone, previo versamento di corrispettivo e sulla base dell'autorizzazione comunale di esercizio, utilizzando veicoli rispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla legge, delle quali abbiano la giuridica disponibilità.

2. Il servizio di Noleggio Con Conducente (N.C.C.) effettuato mediante “*Motocarrozzeria/Ape Calessino*” trova la sua operatività nel rispetto dei principi stabiliti dal vigente Codice della Strada.

3. Il servizio di N.C.C. effettuato mediante “*Motocarrozzeria/Ape Calessino*” può essere svolto da parte dei soggetti iscritti nel Ruolo conducenti di veicoli pubblici o natanti adibiti a servizi non di linea, istituito ai sensi dell'art. 6 della legge 21/1992, ove sono tenuti ad iscriversi i conducenti di taxi e gli esercenti servizi di noleggio con autovetture, motocarrozzerie, veicoli a trazione animale, natanti.

4. Per tale servizio, al fine di migliorare il rapporto con l'utenza e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 11 comma 6 della legge 21/92, vengono istituite le seguenti aree di stazionamento obbligatorie, che saranno delimitate e contrassegnate da apposita segnaletica orizzontale e verticale:

- CAPOLUOGO: Piazza del Popolo, Piazza Berlinguer, Piazza 1° Maggio
- FRAZIONE LE CASTELLA: Via Duomo (di fronte Hotel La Calabrese), Via Roma (di fronte Chiesa), piazza Ucciali (di fronte Riserva Marina)
- LOCALITA' CAPO RIZZUTO: Via Santuario, lungomare Torre Vecchia, Discesa per Spiaggia principale presso l'area adibita alla sosta, ove possibile, devono essere fornite anche informazioni in merito all'offerta turistica relativa al Comune e più in generale in riferimento all'intero ambito territoriale, e si potranno allestire pannelli promozionali e fornire eventuali gadget.

5. Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto ai clienti, mettendo loro a disposizione materiale informativo, quali depliant e brochure in italiano ed in altre lingue
6. Il servizio con veicoli tipo “*Motocarrozzeria/Ape Calessino*” deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel C.d.S. e nei regolamenti comunali. È fatto divieto di circolare arrecando disturbo alla quiete pubblica mediante dispositivi acustici o sonori.
7. I veicoli tipo “Ape Calessino” devono avere una cilindrata non superiore a 422 c.c..

Articolo 3 – Esercizio dell’attività

1. L'attività di noleggio con conducente svolto con l'impiego di veicoli speciali del tipo “*Motocarrozzeria/Ape Calessino*” è subordinata alla presentazione, da parte delle imprese in possesso dei requisiti di legge, di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. La S.C.I.A. di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio con conducente svolto con l'impiego di veicoli speciali del tipo “*Motocarrozzeria/Ape Calessino*” e l'immatricolazione degli stessi purchè ne abbiano la proprietà ovvero la disponibilità giuridica.
3. La S.C.I.A., stante le finalità turistiche, permette di svolgere il servizio all'interno del territorio comunale, esclusivamente su strade Comunali, Provinciali, Statali e su quelle dei comuni limitrofi di Crotone e Cutro.
4. Detta S.C.I.A. ha validità per tutti i mesi di ogni anno, e copia della stessa deve essere conservata a bordo di ogni veicolo, che è stato immatricolato in base ad essa.

Articolo 4 - Contingente numerico

1. Non si applica alcun contingente numerico (organico dei veicoli) per il servizio di noleggio con conducente con l'impiego di veicoli speciali di tipo “*Motocarrozzeria/Ape Calessino*”.
2. La Giunta Comunale determina, con deliberazione motivata, l'importo minimo e massimo delle tariffe che devono obbligatoriamente essere praticate all'utenza.

Articolo 5 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia e al Regolamento comunale per la Disciplina degli Autoservizi non di Linea approvato con deliberazione di Consiglio della Commissione straordinaria n. 44 del 23.03.2005.

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
-